

LA GIUNTA

Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2004 con la quale il Sig. ARPINO Dr. Emilio, legale rappresentante della Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus con sede in Boves - Via Mellana n. 7, richiede l'autorizzazione a gestire una Casa per Ferie in Cuneo - Via Fossano nn. 22/b, 22/c e 24/b;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 31 del 15.4.1985 sono Case per Ferie le strutture attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel Comune sede della casa per ferie e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da Enti Pubblici, Associazioni o Enti Religiosi operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro famigliari;

Visto in particolare l'art. 4 - 1° comma - della predetta legge che testualmente recita:

"l'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa stipula di apposita convenzione;

Dato atto che è di conseguenza necessario approvare apposita convenzione regolante il rapporto tra il Comune di Cuneo e la Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus in merito alla conduzione della casa per ferie all'insegna "Ostello Ristoro e Pace" sita in Cuneo - Via Fossano nn. 22/b, 22/c e 24/b;

Visto il parere favorevole rilasciato in merito dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Regionale ASL n. 15 di Cuneo;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività Produttive Dr. Bruno Giraudo espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi con la Fondazione Orizzonte Speranza - Onlus riguardante le modalità di utilizzo della struttura, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la prescritta autorizzazione di esercizio per l'attività ricettiva di cui trattasi verrà rilasciata dal Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività Produttive ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Amm.vo Daniela Vola.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'inizio del servizio;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.